



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

(☎ 0382-69003-5 fax 0382-619232)

Prot. n. 434 **ORDINANZA N° 3 /2020/R.G. del 14.03.2020**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D. Lgs. 267/2000, CHIUSURA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, annunciante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI, specificatamente:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 mediante il quale vengono disposte ulteriori e più stringenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza regionale del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;

RILEVATO come tali recenti provvedimenti mirino a disporre un'ulteriore stretta agli assembramenti e, in particolare, rafforzino il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano e addirittura all'interno dello stesso comune;

ATTESA la necessità di imporre, anche a livello locale, un ulteriore limite ai tentativi e ai motivi di spostamento dalla propria abitazione, precludendo a tale scopo l'accesso alla piazzola ecologica comunale ed evitando, altresì, la formazione di assembramenti incontrollati;

VERIFICATO come la sospensione di tale servizio non pregiudichi, nel breve periodo, la salute e la sicurezza pubblica, in quanto presso l'area non possono essere conferiti rifiuti deperibili (ad es. rifiuti organici), il cui divieto di conferimento potrebbe essere di pregiudizio alla sanità pubblica e le cui modalità di ritiro vengono comunque normalmente garantite con il servizio di raccolta differenziata porta a porta;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

ORDINA

quale forma di attuazione e di ulteriore restrizione delle disposizioni del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e dell'ordinanza regionale n. 514 del 22 marzo 2020, dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati dispositivi:

- **la chiusura al pubblico della piattaforma ecologica comunale;**
- **il divieto di accesso a tutto il personale non addetto;**

DISPONE

la notifica mezzo PEC della presente ordinanza:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Pavia;
- e alla locale stazione Carabinieri per la verifica dell'ottemperanza della presente Ordinanza;
- alla Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, U.O. Rifiuti
- alla società TEKNOSERVICE s.r.l., con sede in Piossasco, 10045 (TO), viale dell'Artigianato 10, in qualità di gestore della piattaforma;

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio

Il Sindaco
Domenico BERTUZZI

